

0000080 | 28/03/2019
CAL_MARCHE | P

Al Presidente della I Commissione consiliare
permanente

e p.c.


Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
LORO SEDI

Oggetto : Trasmissione parere sul testo della proposta approvata dalla I Commissione relativo alla **proposta di legge n.259/2018**, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: *«Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018»*.

Si trasmette il parere telematico espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 28 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo n.11, comma 4, della l.r. 4/2007 e dell'articolo 20, del Regolamento Interno di questo Consiglio, sulla proposta di legge indicata in oggetto nel testo della proposta approvata dalla Vs Commissione in sede referente.

Con i migliori saluti.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale
Assemblea legislativa delle Marche
(Massimo Misiti)





PARERE N.11/2019

PROPOSTA DI LEGGE N.259/2018

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 11 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.71 del 14 marzo 2019, relativo alla Proposta di legge n.259/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»;

VISTO l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 marzo 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTI gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 25/03/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28/03/2019;

PRESO ATTO delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28/03/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) All'articolo 20 (Modifica alla L.R. n. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:
«2 bis. Alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici"»
- b) All'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al DPR 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM"»

Il Presidente
(F.to Augusto Curti)

Allegato A**RELAZIONE**

A seguito dall'applicazione delle 42 nuove definizioni dell'art. 13 del RET, di cui all'allegato 1 dell'intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni raggiunta in sede di conferenza in data 20 ottobre 2016 ed in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. n. 8/2018, circa l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, per i comuni che non computavano a volume i portici privati siti al piano terra degli edifici, è necessario proporre la modifica del comma 3 lett. b) della medesima norma regionale sopra detta. Tutto ciò al fine di evitare che rilevanti volumetrie, non considerate nella redazione delle previsioni dimensionali del P.R.G., vengano computate nel volume esistente negli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti.

Si assumono inoltre le motivazioni della proposta di modifica presentata dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'articolo 20-novies (recte:nonies) della proposta di che trattasi comporta l'attribuzione a soggetti diversi dalla Regione, principalmente alle Province, delle funzioni inerenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 157/2011 per i complessi non soggetti ad AIA e delle funzioni relative alla stesura e all'invio del rapporto di valutazione di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR 157/2011, connesso alle suddette valutazioni;

L'articolo 3, comma 4, del DPR 157/2011, lo stesso Ministero dell'ambiente, per gli adempimenti di propria competenza previsti dal medesimo decreto, si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale oltre che del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

Le funzioni che verrebbero attribuite alle Province per effetto del richiamato articolo 20-novies del PDL sono caratterizzate da uno spiccato profilo tecnico-scientifico;

Infine, si fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 5 della LR 60/1997 (funzioni dell'ARPAM) e le disposizioni di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), norma, quest'ultima, attraverso la quale il legislatore ha chiaramente enfatizzato l'opportunità di un approccio quanto più scientifico possibile alle tematiche ambientali in senso lato, sottolineano proprio il ruolo delle Agenzie.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) All'articolo 20 (Modifica alla L.R. n. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:
«2 bis. Alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici"»
- b) All'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al DPR 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM"»